



A.I.P.R.O.S.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 13 settembre 2008

<i>Articolo 1</i>	Costituzione	2
<i>Articolo 2</i>	Sede	2
<i>Articolo 3</i>	Scopi	2
<i>Articolo 4</i>	Mezzi finanziari	2
<i>Articolo 5</i>	Soci	3
<i>Articolo 6</i>	Adesione	3
<i>Articolo 7</i>	Obblighi e diritti dei Soci	4
<i>Articolo 8</i>	Organi dell'Associazione	4
<i>Articolo 9</i>	Assemblea dei Soci	4
<i>Articolo 10</i>	Deliberazioni dell'Assemblea	5
<i>Articolo 11</i>	Composizione del Consiglio Direttivo	5
<i>Articolo 12</i>	Attribuzioni del Consiglio Direttivo	6
<i>Articolo 13</i>	Funzionamento del Consiglio Direttivo	6
<i>Articolo 14</i>	Comitato Esecutivo	7
<i>Articolo 15</i>	Presidente	7
<i>Articolo 16</i>	Segretario Generale	8
<i>Articolo 17</i>	Collegio dei Probiviri	8
<i>Articolo 18</i>	Collegio dei Revisori	9
<i>Articolo 19</i>	Organi periferici	10
<i>Articolo 20</i>	Regolamenti	10
<i>Articolo 21</i>	Clausola arbitrale	11
<i>Articolo 22</i>	Esercizio sociale	11
<i>Articolo 23</i>	Scioglimento dell'Associazione	11
<i>Articolo 24</i>	Rinvio al codice civile	11

Articolo 1
Costituzione

1. L'Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza, di seguito denominata Associazione o con la sigla A.I.PRO.S., è una libera autonoma e volontaria associazione di persone, operatori, strutture e studiosi del settore della sicurezza intesa come prevenzione e limitazione di danni personali, patrimoniali, sociali ed ambientali, derivanti da eventi criminosi ed accidentali, attività lavorative e da calamità naturali, costituitasi in Roma con atto notarile del 27 settembre 1979.

Articolo 2
Sede

1. L'A.I.PRO.S. ha sede in Roma e può istituire recapiti, sedi secondarie o di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Articolo 3
Scopi

1. L'A.I.PRO.S. non ha fini di lucro e ripudia qualsiasi forma palese od occulta di condizionamento, dipendenza o strumentalizzazione che sul piano economico, politico, ideologico o di qualsiasi altra natura possa nei suoi confronti essere posta in essere da Enti, Istituzioni, società, ditte e privati.
2. L'A.I.PRO.S. si prefigge le seguenti finalità:
 - a) raggruppare in un unico organismo rappresentativo quanti, sia in proprio che nell'ambito di Enti, Istituzioni e società, curano, per professione e prevalentemente, la soluzione di problemi di sicurezza, o l'organizzazione e la gestione della sicurezza, a tutela delle risorse umane, delle stesse strutture organizzative o di terzi;
 - b) promuovere, sviluppare e qualificare la formazione dei suoi Associati, in tutte le forme possibili, sul piano etico e professionale;
 - c) costituire un punto di riferimento, d'incontro e di confronto per idee ed esperienze diverse nel settore della sicurezza, al fine di migliorare il livello delle conoscenze dei suoi Associati e l'avanzamento qualitativo del settore stesso;
 - d) favorire la divulgazione e la crescita della cultura nel settore della sicurezza, anche all'esterno dell'Associazione;
 - e) formare nell'opinione pubblica una chiara conoscenza e convinzione della professionalità delle attività connesse con la sicurezza, anche attraverso la istituzione e la promozione di sistemi di qualificazione e certificazione delle competenze personali;
 - f) comporre ed armonizzare le esigenze e le problematiche degli acquirenti di prodotti e servizi nel settore della sicurezza con le esigenze e le problematiche dei produttori e fornitori di tali beni e servizi.
3. L'A.I.PRO.S. può svolgere, in qualsiasi forma ed anche direttamente, tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo 4
Mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari dell'Associazione sono di norma costituiti dalle quote annuali di contribuzione a carico dei Soci.
2. È consentito all'A.I.PRO.S. beneficiare di contributi, donazioni o lasciti, fermo il principio di cui all'articolo 2, comma 1, nonché prevedere quote di partecipazione a convegni, corsi, seminari ed altre iniziative organizzati nell'ambito della propria attività istituzionale.

3. Nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, l'Associazione può anche detenere partecipazioni di capitale, purché relative a società nel cui oggetto sociale possano ricondursi le finalità di cui all'articolo 2, comma 2.
4. I Soci non hanno diritto alcuno sui mezzi finanziari e sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 5

Soci

1. Possono aderire all'A.I.PRO.S. in qualità di Soci:
 - a) coloro che abbiano, nell'ambito di Enti, Istituzioni, società o ditte, responsabilità dirigenziali od organizzative di servizi di sicurezza o di prevenzione e protezione aziendale;
 - b) titolari, soci, amministratori, dirigenti o dipendenti di Enti, Istituzioni, società o ditte operanti nel settore della sicurezza per la produzione, la distribuzione o la commercializzazione di beni e servizi per la sicurezza;
 - c) liberi professionisti ed esperti che svolgano attività di collaborazione o consulenza in materia di sicurezza, nei diversi settori;
 - d) accademici, docenti e studiosi di materie attinenti alla sicurezza, intesa nei termini esplicitati nell'articolo 1.
2. I Soci dell'A.I.PRO.S. sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) Soci onorari;
 - b) Soci qualificati,
 - c) Soci ordinari;
 - d) Soci aggregati.
3. I Soci qualificati sono coloro che, in base al Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera c), conseguano uno o più attestati di qualificazione delle competenze.
4. Possono essere nominati Soci onorari le persone fisiche, di notoria ed indiscussa competenza, in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma 1, prescindendo dalla esistenza o meno di attestati di qualificazione delle competenze.
5. Possono aderire in qualità di Soci aggregati i rappresentanti di Enti, Istituzioni, società, ditte ed in genere persone giuridiche, che condividano le finalità associative.
6. Si decade da Socio a seguito di:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) provvedimento di espulsione deciso dal Collegio dei Probiviri;
 - c) provvedimenti di interdizione, inabilitazione, fallimento o bancarotta o, comunque, per la perdita, per qualsiasi causa, della piena capacità di agire o dei requisiti di ammissione di cui al comma 1;
 - d) morosità oltre i sei mesi nel pagamento delle quote contributive annuali.

Articolo 6

Adesione

1. Le modalità di ammissione dei Soci sono stabilite dal Consiglio Direttivo, con le specifiche prescrizioni del Regolamento di cui all'articolo 20.
2. Su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 20 (venti) Soci, l'Assemblea dei Soci nomina o revoca i Soci onorari. Con le medesime modalità, l'Assemblea dei Soci nomina o revoca il Presidente onorario ed uno o più Presidenti emeriti.

Articolo 7

Obblighi e diritti dei Soci

1. L'adesione all'A.I.PRO.S. implica l'accettazione e l'osservanza delle norme statutarie e dei Regolamenti vigenti ed in particolare delle prescrizioni etiche e delle norme comportamentali.
2. I Soci sono tenuti al pagamento delle quote annuali di contribuzione, fissate dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata per categoria di socio.
3. Hanno pari diritto di voto nell'Assemblea tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Articolo 8

Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci,
 - b) il Consiglio Direttivo,
 - c) il Comitato Esecutivo,
 - d) il Presidente,
 - e) il Segretario Generale,
 - f) il Collegio dei Probiviri,
 - g) il Collegio dei Revisori.
2. Le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di specifici mandati conferiti. L'Assemblea dei Soci può tuttavia prevedere un compenso per uno o più membri degli Organi dell'Associazione. L'entità del compenso è fissata dal Consiglio Direttivo.
3. Il Regolamento dell'Associazione precisa le modalità ed i termini di presentazione delle candidature alle cariche sociali, nonché il numero delle preferenze esprimibili.

Articolo 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto a voto, in regola con le quote contributive annuali. In seconda convocazione, che può essere prevista nello stesso giorno ma ad almeno due ore di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di trenta Soci aventi diritto a voto.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato ai Soci con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per l'adunanza e deve contenere, oltre all'indicazione dell'orario e del luogo di riunione, anche l'ordine del giorno.
3. Ogni Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio, mediante delega scritta. Ciascun Socio non può avere che il proprio voto e quello di altri tre Soci deleganti.
4. L'Assemblea ordinaria è convocata entro il primo semestre di ogni anno.
5. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica del Consiglio Direttivo o di almeno 25 Soci.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, da chi lo sostituisce.
7. Il Segretario dell'Assemblea è nominato, tra i Soci presenti, da chi presiede la riunione.
8. L'Assemblea dei Soci:
 - a) decide le linee programmatiche dell'Associazione;
 - b) apporta le modifiche al presente Statuto;
 - c) elegge il Presidente, il Segretario Generale e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, fis-

- sandone il numero;
- d) nomina il Presidente onorario, uno o più Presidenti emeriti ed i Soci onorari;
 - e) elegge il Collegio dei Probiviri, fissandone il numero, ed il Collegio dei Revisori;
 - f) approva il consuntivo annuale;
 - g) decide sulle eventuali proposte formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno venti Soci;
 - h) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
9. Nell'Assemblea straordinaria può essere previsto il voto per corrispondenza. In tali casi, per il conteggio delle presenze si tiene conto delle manifestazioni di voto pervenute all'atto dell'apertura della seduta. Modalità, termini e cautele per il ricorso alla votazione per corrispondenza debbono essere previsti nello specifico Regolamento. Non può essere prevista votazione per corrispondenza per quanto indicato alle lettere c), d), e), f) ed h) del precedente comma 8.

Articolo 10

Deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, non comprendendo perciò nel computo gli astenuti, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
2. Le votazioni sono a scrutinio segreto per l'elezione degli Organi associativi, nonché su richiesta di almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea, di persona o per delega, per qualsiasi altro motivo. In caso di votazione a scrutinio segreto, la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intende respinta, fatte salve le specifiche previsioni per l'elezione degli Organi associativi.
3. Solo in presenza di un unico candidato, può farsi luogo alla elezione per acclamazione e, quindi, all'unanimità dei votanti.

Articolo 11

Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un minimo di sei ad un massimo di dieci componenti e dal Segretario Generale, tutti eletti dall'Assemblea.
2. Per la composizione del Consiglio Direttivo:
 - a) il Presidente deve appartenere alla categoria dei Soci onorari o qualificati;
 - b) il Segretario Generale deve appartenere alla categoria dei Soci onorari, qualificati o ordinari;
 - c) almeno la metà dei restanti componenti deve appartenere, all'atto della elezione, alle categorie dei Soci onorari o qualificati;
 - d) del Consiglio Direttivo può far parte al massimo un Socio aggregato.
3. Tutti gli eletti durano in carica tre anni e possono essere confermati al massimo per i successivi due mandati. Per una ulteriore elezione deve intercorrere almeno un periodo di tre anni, salvo diversa decisione dell'Assemblea.
4. Tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo designa uno o più Vice Presidenti, almeno uno dei quali tra i Soci qualificati. In presenza di più Vice Presidenti ad uno dei designati lo stesso Consiglio Direttivo attribuisce la qualifica di Vicario.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, per l'elezione del Presidente e del Segretario Generale è necessario che il relativo candidato riporti il voto favorevole di due terzi dei votanti, escludendosi dal computo gli astenuti. Non raggiungendosi la maggioranza di due terzi nelle prime due votazioni, nelle votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, non considerando gli astenuti.

6. Per l'elezione degli altri componenti il Consiglio Direttivo non occorre una specifica maggioranza prestabilita, risultando eletti coloro che nella relativa votazione, ed avuto riguardo alla categoria di appartenenza, abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
7. Decadono dalla carica i Consiglieri che, per qualsiasi motivo, perdano la condizione di Socio, nonché coloro che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre successive riunioni del Consiglio.
8. Il componente del Consiglio Direttivo dichiarato decaduto, o che abbia rassegnato dimissioni dall'incarico, non può essere rieletto nel triennio successivo alla decadenza o alle dimissioni.
9. I componenti del Consiglio Direttivo il cui mandato temporale sia scaduto restano in carica sino alla elezione dei loro successori.
10. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi motivo di uno dei componenti, il Consiglio Direttivo, con riferimento alla tipologia del Consigliere cessato, coopta nella carica il primo dei non eletti della stessa tipologia che, interpellati nell'ordine, accetti l'incarico.
11. Non si procede ad alcuna sostituzione o integrazione nel caso di variazione della qualità di uno o più i componenti da Socio ordinario a Socio qualificato o viceversa. I componenti cooptati o sostituiti restano in carica sino al compimento del mandato del predecessore.

Articolo 12

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto espressamente riservato all'Assemblea per legge o dal presente Statuto.
2. In particolare, sono di competenza del Consiglio Direttivo le decisioni relative a:
 - a) definizione delle strategie necessarie per la concretizzazione delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea, verificandone periodicamente l'attuazione e la rispondenza;
 - b) nomina di uno o più Vice Presidenti, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo, nei termini di cui all'articolo 11, comma 4, e la nomina del componente designato alla sostituzione del Presidente, ai sensi del quarto comma dell'art. 15. Tali nomine possono essere modificate dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento;
 - c) nomina, ove occorra, del Vice Segretario Generale, individuato anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
 - d) ammissione dei Soci;
 - e) approvazione e modifica dei Regolamenti dell'Associazione;
 - f) costituzione e cessazione di Sezioni territoriali e capitoli professionali;
 - g) approvazione e modifica dei Regolamenti degli Organi periferici;
 - h) partecipazione ad altre Associazioni, Enti, Istituzioni, Istituti, Comitati ed organismi in genere, nonché a sistemi di certificazione;
 - i) approvazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea, nonché approvazione del bilancio preventivo;
 - l) partecipazione in società di capitali.

Articolo 13

Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, ogni quadrimestre ed almeno tre volte l'anno, nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno quattro componenti dello stesso Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Revisori. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, con parere consultivo, il Presidente onorario ed i Presidenti emeriti, se nominati dall'Assemblea, il Decano o altro componente del Collegio dei Probiviri, il Presidente del Collegio dei Revisori, nonché altri Soci invitati dal Presidente dell'Associazione.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti per estratto gli argomenti da trattare, debbono essere inviati per corrispondenza ordinaria o per posta elettronica almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o telefonica.
3. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei componenti in carica. Le riunioni sono comunque valide, pur in assenza di convocazione, se sono presenti tutti i componenti in carica. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da chi può sostituirlo; il Segretario Generale svolge le funzioni di Segretario del Consiglio.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in particolare, quelle relative alle lettere a), b), c), d), e) e l) dell'articolo 12, comma 2, con il voto favorevole della metà più uno di tutti i componenti in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. L'esecutività delle deliberazioni relative alle lettere e) e g) dell'articolo 12, comma 2, è subordinata al parere favorevole del Collegio dei Probiviri.
5. I verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo sono firmati da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Articolo 14
Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, ovvero dai Vice Presidenti, e dal Segretario Generale, e si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno due componenti.
2. Le decisioni del Comitato Esecutivo, assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sono riportate a verbale e portate a conoscenza del Consiglio Direttivo.
3. Al Comitato Esecutivo competono le decisioni relative a:
 - a) attuazione delle linee programmatiche fissate dall'Assemblea, tenuto conto di indirizzi strategici forniti dal Consiglio Direttivo;
 - b) costituzione di commissioni finalizzate o gruppi di lavoro, determinandone la composizione, la durata, gli obiettivi ed i compiti;
 - c) determinazione dei crediti formativi ai fini della formazione professionale continua per eventi organizzati dall'Associazione ed accreditamento per eventi promossi da terzi.
 - d) designazione dei rappresentanti dell'Associazione in seno ad altre Associazioni, Enti, Istituzioni, Istituti e Comitati per i quali il Consiglio Direttivo abbia deciso la partecipazione;
 - e) partecipazione dell'Associazione a manifestazioni od iniziative da altri promosse, con esclusione di quanto indicato alle lettere h) ed l) dell'articolo 12 secondo comma, e designazione dei relativi incaricati a rappresentare l'Associazione.
4. In caso di motivata urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, relativamente alla cessazione di Sezioni territoriali e Capitoli professionali, alle modifiche al Regolamento degli Organi periferici ed alla partecipazione in altre Associazioni, Enti, Istituzioni, Istituti e Comitati. Le decisioni così assunte devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Articolo 15
Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso terzi ed in giudizio e può promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado, nominando avvocati o procuratori alle liti. Il Presidente può aprire rapporti di conto corrente con banche o amministrazione postale ed effettuare ogni relativa operazione, con facoltà di conferire deleghe ad operare.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; sovrintende e coordina l'attività di commissioni finalizzate e di gruppi di lavoro. Può de-

legare, volta per volta, uno dei Vice Presidenti o altro componente del Consiglio Direttivo per tali funzioni.

3. Il Presidente, con il parere favorevole di altri due componenti del Comitato Esecutivo, può assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo medesimo, ove tale organo sia impossibilitato a riunirsi. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione al Comitato Esecutivo in occasione della sua prima riunione.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; in presenza di più Vice Presidente, quello avente la qualifica di Vicario. In caso di assenza o impedimento anche di questi, sostituisce il Presidente un altro Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, ovvero dei Vice Presidente, le medesime funzioni restano attribuite ad un componente del Consiglio Direttivo designato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b). Di fronte ai Soci, ed ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della di lui assenza o impedimento.
5. In caso di dimissioni dalla carica o di cessazione da Socio per qualsiasi causa del Presidente, sino al termine del triennio di nomina assume la carica il Vice Presidente, ovvero il Vice Presidente Vicario, se designato. Il Consiglio Direttivo provvede quindi alla integrazione del Consiglio Direttivo nei termini previsti dall'articolo 11, comma 10.

Articolo 16

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è eletto tra i Soci dall'Assemblea e fa parte del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
2. Il Segretario Generale è titolare di tutte le funzioni organizzative ed amministrative dell'Associazione. Predisporre proposte per il Consiglio Direttivo e per il Comitato Esecutivo nonché bilanci e situazioni da sottoporre all'esame ed all'approvazione dei competenti Organi statutari. Svolge le funzioni di Segretario per le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
3. Il Segretario Generale provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, nonché di quelle che discendono da pronunciamenti o provvedimenti del Collegio dei Probiviri.
4. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale può essere coadiuvato da un Vice Segretario Generale, purché nominato dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi motivo del Segretario Generale assume la carica, sino al termine del triennio di nomina, il Vice Segretario Generale se nominato dal Consiglio Direttivo o un altro Socio designato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni di vigilanza sull'attività degli altri Organi elettivi, nonché sull'osservanza da parte degli stessi e di ogni Socio del disposto statutario, dei Regolamenti e delle volontà dell'Assemblea.
2. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre o cinque Soci, eletti dall'Assemblea, che restano in carica per cinque anni e possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi, salvo diversa decisione dell'Assemblea. Per l'elezione dei Probiviri non occorre alcuna specifica maggioranza prestabilita, risultando eletti coloro che nella specifica votazione abbiano riportato il maggior numero di preferenze. È qualificato Decano del Collegio il Socio che ne faccia parte da più tempo ed ininterrottamente; in caso di elezione contemporanea, il Socio più anziano di età.
3. I Soci eletti nel Collegio dei Probiviri non possono ricoprire contestualmente altre cariche in seno all'Associazione.

4. Il Proboviro che senza giustificato motivo non partecipi a tre consecutive riunioni del Collegio o che perda per qualsiasi motivo la qualità di Socio, decade dall'ufficio e se ne provoca la sostituzione.
5. Il Proboviro dichiarato decaduto o che abbia rassegnato le dimissioni dall'incarico non può essere rieletto nel quinquennio successivo.
6. Per il reintegro del Collegio in caso di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi motivo di uno dei componenti, con riferimento alle preferenze conseguite nella specifica votazione di elezione, viene cooptato nella carica il primo dei non eletti che, interpellati nell'ordine, accetti l'incarico. Ove nessuno degli interpellati accettasse l'incarico, il Consiglio Direttivo designa il sostituto. I componenti cooptati o sostituiti restano in carica sino al compimento del mandato del predecessore.
7. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ad iniziativa del Decano o di due suoi componenti; per gli avvisi di convocazione e la firma dei verbali di ciascuna riunione si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 13.
8. Il Collegio dei Probiviri instaura procedimenti volti alla definizione di controversie o all'appuramento di azioni e comportamenti sottopostigli o dei quali sia venuto a conoscenza, con modalità e termini indicati nei Regolamenti dell'Associazione. Al Collegio dei Probiviri compete anche l'onere di pronunciarsi sulla formazione e modifica dei Regolamenti dell'Associazione, sull'approvazione dei Regolamenti degli Organi periferici, nonché, su richiesta di altri Organi sociali, sull'interpretazione di norme statutarie e regolamentari in genere.
9. Nei confronti dei Soci, il Collegio dei Probiviri, in relazione alla manchevolezza rilevata o alla gravità della stessa, può emettere provvedimenti di:
 - a) richiamo verbale o scritto;
 - b) sospensione cautelare dall'attività associativa, per un periodo non superiore a tre mesi, in attesa di successive determinazioni;
 - c) espulsione.
10. I provvedimenti del Collegio dei Probiviri debbono anche contenere termini e modalità di attuazione ed eventuale divulgazione all'interno o all'esterno dell'Associazione delle decisioni assunte.
11. Contro i provvedimenti del Collegio dei Probiviri il Socio interessato può proporre ricorso al collegio arbitrale di cui all'articolo 21, nel termine di quindici giorni. Tale ricorso può essere proposto solo da una diretta parte in causa, con comunicazione recante data certa indirizzata al Presidente dell'Associazione.
12. Il Regolamento di cui all'articolo 20 deve anche prevedere le procedure operative di attivazione e di svolgimento dei procedimenti del Collegio dei Probiviri.

Articolo 18

Collegio dei Revisori

1. I Revisori svolgono attività di controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e possono prendere visione in qualsiasi momento della documentazione e delle scritture contabili.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea, che restano in carica per cinque anni e possono essere rieletti, i quali tra di loro scelgono il Presidente. Per l'elezione dei Revisori non occorre alcuna specifica maggioranza prestabilita, risultando eletti coloro che nella specifica votazione riportano il maggior numero di preferenze.
3. I Soci eletti nel Collegio dei Revisori non possono ricoprire contestualmente altre cariche in seno all'Associazione.
4. Il Revisore che senza giustificato motivo non partecipi a tre consecutive riunioni del Collegio o che perda, per qualsiasi motivo, la qualità di Socio, decade dall'ufficio e se ne provoca la sostituzione.
5. Il Revisore dichiarato decaduto o che abbia rassegnato le dimissioni dall'incarico non può essere rieletto nel quinquennio successivo.

6. Per il reintegro del Collegio in caso di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi motivo di uno dei componenti, con riferimento alle preferenze conseguite nella specifica votazione di elezione, viene cooptato nella carica il primo dei non eletti che, interpellati nell'ordine, accetti l'incarico. Ove nessuno degli interpellati accettasse l'incarico, o in mancanza di nominativi da interpellare, il Consiglio Direttivo designa il sostituto. I componenti cooptati o sostituiti restano in carica sino al compimento del mandato del predecessore.
7. Il Collegio dei Revisori, all'atto del suo insediamento o successivamente, può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche singolarmente nell'attività di controllo, fatta eccezione per l'attività connessa alla revisione ed alla relazione sul rendiconto annuale.
8. Il Collegio dei Revisori riferisce al Presidente dell'Associazione, al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea, attraverso relazioni che debbono accompagnare i bilanci di esercizio, o ogni qualvolta venga richiesto o ritenuto necessario.

Articolo 19
Organi periferici

1. Il Consiglio Direttivo può istituire Sezioni territoriali (provinciali, regionali, interregionali) quando ne facciano richiesta almeno sette Soci direttamente interessati. La costituzione delle Sezioni è subordinata all'esecutività della relativa delibera di approvazione del relativo Regolamento.
2. Nei termini e con le modalità indicate al primo comma, possono essere costituiti Capitoli professionali.
3. Per ogni Sezione e per ogni Capitolo deve essere prevista la figura del Fiduciario ed un organismo collegiale composto da non meno di due e non più di quattro componenti.
4. La cessazione delle Sezioni territoriali e dei Capitoli professionali è deliberata dal Consiglio Direttivo, allorché ne facciano richiesta almeno i 4/5 dei Soci agli stessi aderenti.
5. Lo scioglimento delle Sezioni e dei Capitoli può anche essere deliberata dal Consiglio Direttivo quando il numero dei Soci ad essi facenti capo risulti non superiore a sette, per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi.

Articolo 20
Regolamenti

1. Il Consiglio Direttivo provvede alla formazione ed alla modifica dei Regolamenti dell'Associazione, relativi a:
 - a) codice deontologico, etico e comportamentale per i Soci;
 - b) procedure di ammissione dei Soci;
 - c) modalità per il rilascio ed il mantenimento di attestati di qualificazione delle competenze e classificazione dei Soci qualificati;
 - d) istituzione, aggiornamento e divulgazione dell'Albo dei Soci e dell'Elenco dei Soci qualificati;
 - e) presentazione di candidature per le cariche associative;
 - f) indicazioni di preferenze nelle elezioni per le cariche associative;
 - g) ricorso alle votazioni per corrispondenza;
 - h) dichiarazione di decadenza dei Soci e dagli Organi elettivi;
 - i) procedimenti del Collegio dei Probiviri;
 - l) rapporti tra Organi elettivi centrali ed Organi periferici
 - m) schema-tipo per i Regolamenti degli Organi periferici;
 - n) quanto altro ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Clausola arbitrale

1. Per la soluzione di eventuali controversie non composte dal Collegio dei Probiviri si fa ricorso ad arbitrato irrituale, ad opera di un collegio di arbitri scelti uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo tra i due arbitri di parte. In caso di disaccordo, la nomina del terzo arbitro viene richiesta al Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri non possono essere scelti tra i componenti del Collegio dei Probiviri.
2. Il lodo arbitrale è inappellabile.

Articolo 22

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23

Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che per effetto o a seguito di disposizioni di legge, è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i Soci aventi diritto a voto.
2. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi a tal fine gli astenuti, decide circa la destinazione degli eventuali mezzi finanziari esistenti all'atto dello scioglimento, designando altresì la persona incaricata di dare pratica attuazione al provvedimento.

Articolo 24

Rinvio al codice civile

1. Per quanto non previsto dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Associazione, si rinvia alle norme cogenti in materia.